

Ricostruzione di carriera per il servizio ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980

La disciplina della ricostruzione di carriera per il personale docente si rinviene nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art 23 della L. n. 488/1999 (cd. "Finanziaria 2000) a norma del quale *"Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente"*.

La disposizione in esame non ricomprendeva, inizialmente, la possibilità di riconoscere ai ricercatori universitari, all'atto della loro conferma, l'attività prestata in favore dell'università in qualità di tecnici laureati per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale e per i due terzi ai fini della carriera.

Questo poneva in essere una disparità di trattamento fra il ruolo dei ricercatori e quello dei professori, ordinari e associati, per i quali tale riconoscimento era previsto.

In particolare, parte della dottrina e della giurisprudenza dubitava della legittimità costituzionale della previsione, data la sostanziale appartenenza delle tre figure (professore ordinario, professore associato e ricercatore) a un unico sviluppo della medesima carriera.

La questione venne quindi rimessa alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 191/2008, dopo avere ricostruito lo sviluppo della disciplina di settore, giunse a ritenere che, in presenza una identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, il legislatore può prevedere per i dipendenti pubblici il riconoscimento dei servizi pregressi.

Il presupposto dell'identità ordinamentale venne ritenuto sussistere per i tecnici laureati che, in forza della Legge n. 4/1999, siano inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati.

La Corte costituzionale, pertanto, nel ritenere manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra i tecnici laureati che diventano ricercatori e quelli che passano al ruolo di professori associati attraverso un giudizio idoneativo, dichiarò *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3 del d.P.R. n. 380/1980 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto dell'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nell'università in qualità di tecnici laureati con almento tre anni di ricerca"*.

Appurato, pertanto, che il servizio reso in qualità di Funzionario Tecnico (già tecnico laureato) può essere riconosciuto ai ricercatori confermati ai fini della cd. "ricostruzione della carriera", va ora affrontata la questione specifica del dott. XXXX.

Egli risulta inquadrato nel ruolo dei ricercatori a far data dal 21 gennaio 2009, in forza della Sentenza n. 2601 del 29 ottobre 2015 con la quale il Tribunale Amministrativo per la Lombardia ha messo un punto definitivo ad una lunga vicenda giudiziaria.

Il dott. XXXX, in realtà, ha manetenuto per oltre sette anni, precisamente dal 21 gennaio 2009 al 2 agosto 2016, in pendenza del contenzioso amministrativo che lo vedeva coinvolto con l'Ateneo, la qualifica di Funzionario tecnico (già tecnico laureato).

Il mero inquadramento formale, tra l'altro in forza di un provvedimento di oltre sette anni successivo, nel ruolo di ricercatore non può pregiudicare il riconoscimento e la ricostruzione di carriera di fronte ad una attività e ad un ruolo effettivamente ricoperti in luogo di quello di ricercatore, per cause che in nessun modo possono dirsi imputabili al dott. XXXX.